

TI_GERICHTE 15.2012.22 vom 29. Februar 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-02-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2012.22

FR: TI_GERICHTE 15.2012.22 du 29 février 2012

IT: TI_GERICHTE 15.2012.22 del 29 febbraio 2012

Erwägungen

E. 1

Contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. jaeger/walder / kull/kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; ottomann/markus, Basler Kommentar zum SchKG, vol II, Basel 201, n. 6 ad art 1160; gilliéron, Commentarie de la LP, vol. III, Losanna 2011, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando: - l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF); - l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF); - è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a una decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione; - la decisione (sommatoria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva; - l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio di esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 93 III 33 consid. 2).

E. 2

Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

E. 3

Nella fattispecie la ricorrente non si avvale di nessuno dei menzionati motivi, ma si propone per contro di contestare la pretesa posta in esecuzione per ragioni di merito, ragioni che – come correttamente sottolineato dall'Ufficio di esecuzione _____ – sfuggono però al potere cognitivo dell'autorità di vigilanza.

E. 4

Emanando la comminatoria di fallimento sulla base del precetto esecutivo al quale l'escussa non ha sollevato opposizione (art. 88 cpv. 1, 39 cpv. 1 n. 9 e 159 LEF), l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano ha quindi agito correttamente. Ne consegue pertanto la reiezione del ricorso.

E. 5

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamata la OTLEF, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione a: RI 1; PI 1. Comunicazione all'Ufficio di esecuzione _____. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II

presidente

La segretaria Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.